

**COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA/PARCO
DELL'ADAMELLO - BRENO - BS**

CONTRATTO DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP
--

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Comunità Montana di Valle Camonica sita in Breno, Piazza Tassara, n.3

TRA

La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell'Adamello, con sede in Breno (BS), Piazza F. Tassara, 3, (C.F. n. 01766100984) rappresentata dal dott. Guido Calvi, in qualità di Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale nominato con decreto del Presidente n. 6/2020 prot. n. 0007882 CI 1.1 in data 27/07/2020;

E

Il sig. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, libero professionista con Studio in _____, Via _____, iscritto all'Ordine degli della provincia di Brescia al n.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n. 83 del 22.06.2020 venivano approvati in linea tecnica due progetti di fattibilità tecnico economica per interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, dei centri parco e delle infrastrutture puntuali e lineari esistenti nel Parco dell'Adamello finanziati da Regione Lombardia, a valere sul bando di cui all'annualità 2020 della Legge Regionale 86/83 "Contributi in conto capitale ai Parchi Regionali" (rif. DGR 3 giugno 2020 n° XI/3195) e soggetti ad una clausola di avvio dei lavori in tempi ristretti, che, stante l'elevato numero di attività di progettazione e direzione lavori già in atto ha messo in difficoltà la struttura del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale rispetto alle attività tecniche da sviluppare nel rispetto delle tempistiche di inizio lavori disposte;

Ritenendo opportuno, pertanto, individuare una figura tecnica in relazione alle specificità dei lavori in corso che sono finalizzati al recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, dei centri parco e delle infrastrutture

puntuali e lineari esistenti nel Parco dell'Adamello a supporto del personale tecnico afferente al Servizio ed a supporto del Responsabile del Procedimento per le attività allo stesso affidate;

Considerando che risulta applicabile l'art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alle attività del Responsabile del Procedimento possano essere affidate ai soggetti di cui all'art. 46 (tra cui professionisti singoli). L'art. art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede inoltre che tali incarichi, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

- in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e T.A. n° _____. in data _____ con la quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico di cui sopra a professionisti esterni all'Ente;

SI STIPULA E SI CONVIENE

1 – OGGETTO

L'oggetto dell'incarico consiste nell'espletamento delle attività di supporto tecnico e amministrativo all'attività del RUP riferita ai procedimenti riguardanti il "recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, dei centri parco e delle infrastrutture puntuali e lineari esistenti nel Parco dell'Adamello" in carico al Responsabile del servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica, con particolare riferimento ai seguenti procedimenti:

1. L.R. 86/83 anno 2019 "Manutenzione straordinaria segnaletica e cartellonistica del Parco dell'Adamello" – importo dei lavori del Lotto progettuale € 37.307,00 (intervento soggetto ad inizio lavori entro il 15/12/2020);
2. L.R. 86/83 anno 2020 "Manutenzione straordinaria delle pertinenze della sede decentrata del Parco dell'Adamello in comune di Cevo – importo del progetto € 48.000,00 (intervento soggetto ad inizio lavori entro il 31/12/2020);
3. L.R. 86/83 anno 2020 "Manutenzione straordinaria del sentiero Percorso della Memoria in comune di Berzo Demo e L.R. 86/83 anno 2020 "Manutenzione straordinaria dell'area attrezzata Predazzo in comune di Temù – importo del progetto € 162.000,00 (intervento soggetto ad inizio lavori entro il 28/02/2021);

4. Progetto Move in Green – realizzazione opere di collegamento tra ciclovia dell'Oglio e stazioni ferroviarie e punti focali di mobilità sostenibile come da progetto – importo progetto € 140.000,00 (intervento soggetto ad inizio lavori nella primavera 2021);
5. Percorso didattico ed osservatorio Ornitologico in comune di Cevo loc. Carvignone (da sviluppare);

Art. 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Oltre all'espletamento delle normali attività tecnico-amministrative di istruttoria procedimentale, i contenuti della prestazione di cui al precedente art. 1 potranno comprendere, nei limiti delle specifiche competenze professionali dell'affidatario:

- Supporto al coordinamento e verifica degli elaborati progettuali, computi metrici, elenchi prezzi, capitolati tecnici ed amministrativi, piani di sicurezza predisposti dai progettisti interni ed esterni alla Comunità Montana di Valle Camonica in relazione al procedimento, anche mediante la produzione di elaborati tecnici dedicati;
- Supporto alle attività di Direzione Lavori effettuate dal Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale;
- Supporto alle attività di contabilizzazione e liquidazione dei Lavori;
- Supporto all'espletamento delle pratiche amministrative connesse all'esecuzione dei procedimenti;
- Rapporti con enti terzi interessati alle opere in istruttoria;

L'incaricato si impegna a svolgere le attività assegnate nel rispetto delle scadenze e modalità concordate con il RUP. Il professionista dovrà altresì collaborare con le altre strutture interne dell'Amministrazione, previ accordi con il Responsabile del Procedimento e dovrà partecipare a tutti gli incontri, riunioni, sopralluoghi in cantiere, presso gli Enti autorizzativi, ad ogni titolo indette dal RUP o dalla struttura interna all'Amministrazione.

Al fine di coordinare le attività previste a supporto dell'ufficio dovrà essere garantita la presenza presso la sede del Servizio Parco Adamello e tutela ambientale dell'Ente indicativamente per 45 giornate complessive totali suddivise in 2 giornate a settimana e secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile del Procedimento, tenuto anche conto del procedere dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Nell'ambito delle attività oggetto di affidamento, l'incaricato è autorizzato ad utilizzare strutture, strumentazioni, nonché mezzi di trasporto dell'Ente (questi ultimi in presenza almeno di un componente dell'Ente).

Art. 3 – COMPENSO E PAGAMENTI

Il compenso per l'attività oggetto del presente contratto è fissato in Euro _____ (diconsi in lettere Euro /00) oltre Cassa professionale ed IVA a termini di legge.

I pagamenti saranno liquidati in tre rate di uguale importo a Dicembre 2020, Febbraio 2021, Aprile 2021, salvo eventuale conguaglio ad ultimazione dell'incarico. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture. Sulle somme fatturate verranno applicate le ritenute d'acconto a norma di legge.

La fattura deve recare obbligatoriamente il seguente codice CIG _____.

Art. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E PENALI

Il servizio decorre dalla data dell'atto di incarico e l'avvio dello stesso potrà avvenire in via d'urgenza e sotto riserve di legge, anche prima della firma del contratto. Il servizio avrà una durata di circa 6 mesi naturali e consecutivi e terminerà non oltre il 31/04/2021.

Nel caso di mancato rispetto dei termini concordati con il RUP per l'esecuzione della prestazioni, ovvero nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (art. 108 comma 3 e 4 D.Lgs. 50/2016), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Sono fatti salvi i ritardi o gli inadempimenti non imputabili direttamente al Professionista e derivanti da cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

L'ammontare complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ipotesi di risoluzione contrattuale in danno. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le penali saranno applicate, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta del ritardo o dell'inadempimento e assegnazione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall'Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il

risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del professionista in ragione della progettazione eseguita

Art. 5 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il tecnico incaricato assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri eventuali dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità. A tal fine dovrà essere coperto da idonea assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 10 comma 5 del DPR 207/2010 riferita al presente affidamento per attività di supporto al RUP che può comprendere anche elaborati a supporto della progettazione interna di alcune delle opere sopraindicate.

Al riguardo, si dà atto che il professionista ha presentato polizza rilasciata da _____ con nr. _____ del _____ regolarmente in corso di validità. Il Professionista si impegna a rinnovare tale assicurazione fino al termine del presente incarico.

Data l'entità dell'incarico, non è richiesta la garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria), si ritiene inoltre di esonerare l'affidatario dalla costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

Conseguentemente viene richiesto un ulteriore sconto sul prezzo di aggiudicazione, da computarsi, in detrazione, al pagamento del compenso.

Art. 6 – RECESSO DALL'INCARICO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Professionista potrà recedere per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 comma 2 del Codice Civile. In tale caso avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Comunità Montana. Il recesso dall'incarico da parte del libero professionista in fase di esecuzione in assenza di gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

La Comunità Montana di Valle Camonica si riserva la facoltà – richiamato l'art. 2237 del Codice Civile – di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con provvedimento motivato. In tal caso, il Professionista

ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese sostenute per il lavoro effettuato sino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente disciplinare e tecnicamente corretto.

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi: ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 15 (quindici) giorni; inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica, da parte del RUP, di tre consecutive diffide ad adempiere nei termini, stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida (comunque non inferiori alle 24 ore).

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Ente in conseguenza dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013, costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7 - INCOMPATIBILITA' E PATTO DI INTEGRITA'

Il Professionista dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ordinamento professionale e contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Il Professionista, nel caso svolga servizio di supporto al RUP durante la direzione lavori, non appena è conosciuta l'identità dell'aggiudicatario/esecutore dei lavori, qualora avesse rapporti professionali con questi, ne deve segnalare l'esistenza alla Comunità Montana alla cui valutazione discrezionale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase dell'esecuzione dei lavori.

Al professionista, relativamente alla fase di direzione dei lavori, è precluso, dal momento dell'aggiudicazione, e fino alla regolare esecuzione e collaudo, accettare incarichi professionali dall'appaltatore.

Il professionista dichiara altresì di avere preso visione e di essere a conoscenza del Patto di Integrità in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Comunità Montana di

Valle Camonica (rif. art. 1 Legge 190/2012), di accettarlo ed approvare la disciplina dello stesso con riguardo all'affidamento di cui trattasi.

Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.207/2010, per quanto applicabili e del Codice Civile.

L'incaricato, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme e si impegna all'osservanza delle stesse.

Art. 9 – MODALITA' DI STIPULAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, VALIDITA'

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario subito dopo la presentazione dell'offerta, mentre per la Comunità Montana lo diverrà solo dopo la firma del contratto.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata nella forma commerciale elettronica e firma digitale. Altre spese relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art. 10 - ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Comunità Montana di Valle Camonica ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 11 – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)

La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rp@cmvallecamonica.bs.it. I dati raccolti sono trattati solo nell'ambito del procedimento di cui al presente contratto. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Titolare del trattamento: Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS)

Tel. 0364/324011 – e-mail: info@cmvallecamonica.bs.it.

I dati raccolti sono conservati per l'intera durata del contratto in essere e possono essere comunicati ad esempio altri enti pubblici coinvolti nella gestione tecnica ed amministrativa del progetto. I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità Montana, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rp@bimvallecamonica.bs.it (oppure rp@cmvallecamonica.bs.it).

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere derivanti dall'attuazione del presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente il Foro di Brescia.

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria.

Breno,

Il tecnico

Il Responsabile del Servizio Parco

Adamello e Tutela Ambientale

Dott. Guido Calvi